



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Provincia di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel .041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del. 18.04.2013

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*Regolamento adottato in seguito alle modifiche intervenute con l'approvazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)*

SOMMARIO

Art. 1	Istituzione	pag.	3
Art. 2	Soggetto passivo	pag.	3
Art. 3	Soggetto Attivo	pag.	3
Art. 4	Base Imponibile	pag.	3
Art. 5	Aliquota	pag.	4
Art. 5-bis	Esenzione	pag.	4
Art. 6	Versamento	pag.	4
Art. 7	Efficacia	pag.	5
Art. 8	Entrata in Vigore	pag.	5

Art. 1
(Istituzione)

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 a decorrere dal 1° gennaio 1999, è istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
(Soggetto passivo)

L'addizionale comunale è dovuta dai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e viene versata contestualmente a questa

Art. 3
(Soggetto attivo)

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'imposta viene versata direttamente al Comune attraverso l'indicazione di uno specifico codice tributo e con le modalità previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come stabilito dall'art. 1 comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4
(Base imponibile)

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs. 360/'98 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 5
(Aliquota)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 360/'98, il Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro dell'interno, emana un decreto per stabilire l'aliquota dell'addizionale da applicare per l'anno successivo, entro il 15 dicembre di ciascun anno; con tale adempimento si determina l'equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 917/'86.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/'98 e successive modificazioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Comune dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 del D.Lgs. 360/'98 con deliberazione consiliare da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Dall'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale irpef è stabilita nella misura dello 0,8% (zero virgola quattro punti percentuali).

L'efficacia della Deliberazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 5-bis
(Esenzione)

E' stabilita una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000,00 (diecimila/00Euro) ai sensi del comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n 296. Al di sopra del limite di esenzione l'addizionale viene applicata sull'intero imponibile.

Art. 6
(Versamento)

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento

dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento Comunale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a questi, di cui agli articoli 49 e 50 del T.U.I.R., l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/'73, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire da marzo.

Il saldo è invece determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione dal rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art. 7 **(Efficacia)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8 **(Entrata in Vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2013. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.